



Decreto Dirigenziale n. 58 del 30/03/2018

Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

Direzione Generale 2 - Direzione Generale per lo sviluppo economico e le attività produttive

U.O.D. 2 - Attività artigianali, commerciali e distributive. Tutela dei consumatori.

Oggetto dell'Atto:

AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN MISCELA PRODUTTIVA DELL'ACQUA MINERALE PROVENIENTE DAL RICAPTATO POZZO DENOMINATO P1. CONCESSIONE DI ACQUA MINERALE DENOMINATA "SORGENTE SANTAGATA" NEL COMUNE DI ROCCHETTA E CROCE (CE).

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- a. la concessione di acqua minerale denominata “Sorgente Santagata” in comune di Rocchetta e Croce (CE), fu assentita, con D. Pref. Caserta n. 50863 del 20/09/1956 e n. 9351 del 14/01/1969 e in seguito con D.P.G.R. N. 2052 del 10/04/1975 rinnovata alla società “Sorgente Santagata s.p.a.”;
- b. dopo la incorporazione della società “Sorgente Santagata s.p.a.” nella “Italaquae s.p.a.”, avvenuta con atto di fusione del 27/10/1998, la concessione “Sorgente Santagata”, con D.P.G.R.C. n°04/AGC12 del 28/06/2000, fu rinnovata fino al 10/04/2010 in favore della società “Italaquae s.p.a.”;
- c. a seguito di diversi provvedimenti, in particolare con D.D. n. 1758 dell’11/09/2000 come integrato dal D.D. n. 15 del 07/09/2009, la società Ferrarelle spa (di seguito: società), C.F. *04864160587* - sede legale in Roma alla via di Porta Pinciana n. 4, è stata autorizzata a produrre l’acqua minerale naturale “SANTAGATA” utilizzando in opportuna miscela le acque minerali provenienti dalle captazioni: P1, P2, P3, P4, P5, P12, P13 e P19 ricadenti nell’ambito della concessione rilasciata;
- d. la citata concessione è stata oggetto di ulteriore rinnovo con l’adozione del decreto Dirigenziale n. 6 del 29/04/2011 a decorrere dal 11/04/2010 e per la durata di anni quindici (anni 15), per un’estensione di ha 57 circa come da planimetria ad esso allegata;
- e. con decreto dirigenziale n. 159 del 22/06/2015 la società è stata autorizzata all’uso di una nuova vasca di miscelazione ricadente nell’ambito della citata concessione in cui confluiscono le acque, in opportuna miscela, provenienti dai pozzi denominati P3, P4, P5, P12, P13 e P19. Con lo stesso atto si è disposto, nei termini e modi ivi indicati, per la chiusura mineraria dei pozzi denominati P1 e P2, in manutenzione e non più produttivi, e per il recupero ambientale delle aree circostanti;
- f. che con istanza datata 30/09/2015, acquisita dalla U.O.D.51.02.03 al prot. n. 2015.0687894 del 14/10/2015, ripresentata, secondo i canoni stabiliti dal regolamento regionale 10/2010, in data 29/02/2016, prot. n. 2016.0144865 del 01/03/2016, la società ha chiesto, tra l’altro, al fine di preservare l’equilibrio della miscela Santagata e l’ottimale distribuzione degli emungimenti nell’area in concessione con l’intento di ripristinare la facies geochimica, la ricaptazione della sorgente P1, mediante la realizzazione di un pozzo sostitutivo dei pozzi denominati P1 e P2, da realizzarsi, come da indicazione pervenuta a seguito di integrazione documentale, sul Fg di mappa n. 1 particella n. 209 del Comune di Rocchetta e Croce (CE);
- g. che con DD n. 92 del 19/04/2016 la Società è stata autorizzata alla riperforazione di un nuovo pozzo denominato “P1”, ricadente nell’ambito della concessione in sostituzione dei pozzi denominati “P1 e P2”, nell’appezzamento di terreno riportato in Catasto al foglio di mappa n. 1 Particella n. 209 del Comune di Rocchetta e Croce (CE),

RILEVATO che:

- a. a conclusione dei citati lavori di riperforazione la società, con istanza del 12/12/2017, acquisita al protocollo al n. 0845151 del 22/12/2017, ha chiesto, ai sensi dell’articolo 10 comma 1 lettera d) della L.R. 8/2008, l’autorizzazione all’immissione in miscela produttiva dell’acqua minerale proveniente dal ricaptato pozzo P1;
- b. con nota della U.O.D. 50.02.02 prot. n. 0057867 del 26/01/2018, a cui è seguita l’integrazione da parte della Società con pec del 30/01/2018 – prot. n. 78649 del 05/02/2018, è stato chiesto all’ASL di Caserta S.I.A.N. di esprimere parere, tra l’altro, di accertare la relazione chimica sulla composizione dell’acqua minerale della miscela ora ottenuta al fine di verificarne la congruenza con quella precedentemente immessa; ciò in ragione sia del parere favorevole rilasciato dal Ministero della Sanità, in merito alle analisi finali della miscela da commercializzare, sia di quanto comunicato annualmente dalla società in indirizzo al Ministero della Salute ai sensi di quanto previsto dall’articolo 4 del Decreto 29 dicembre 2003 e ora dall’articolo 7 del Decreto 10 febbraio 2015;

PRESO ATTO che l'ASL CE Dipartimento di Prevenzione – Servizio Igiene degli Alimenti e della nutrizione - con note prot. n° 61217/SIAN del 08/03/2018 e n. 73948 del 21/03/2018 pervenute tramite pec ed acquisite rispettivamente ai prott. n. 0158139 del 09/03/2018 e n. 0202813 del 27/03/2018, ai sensi dell'articolo 10 della L.R. 8/2008 e smi e dell'articolo 23, comma 2 del regolamento n. 10/2010 di attuazione della L.R. 8/2008, nell'esaminare le analisi riguardanti le miscele di acqua minerale Santagata prima e dopo la immissione in miscela dell'acqua proveniente della nuova sorgente P1 esprime parere igienico – sanitario favorevole all'autorizzazione alla immissione in miscela produttiva dell'acqua minerale proveniente dal ricaptato pozzo denominato P1 nell'ambito della concessione di acqua minerale denominata "Sorgente Santagata" nel Comune di Rocchetta e Croce;

RITENUTO:

- a. di dover conseguentemente autorizzare la società Ferrarelle spa, ai sensi dell'art. 10, comma 1, lett. d) della L.R. n° 8/2008 s.m.i. e dell'articolo 23, comma 2 del Regolamento regionale n. 10/2010, alla miscelazione dell'acqua minerale ricadente nella concessione denominata "Sorgente Santagata" proveniente dal pozzo P1 con quella dei pozzi P3, P4, P5, P12, P13 e P19;
- b. che la società, per l'utilizzazione (imbottigliamento e vendita) dell'acqua in questione, utilizzerà gli impianti, contenitori, volumi e i polimeri già autorizzati;

RILEVATO che:

- a. con deliberazione della Giunta Regionale n. 612 del 29/10/2011 è stato approvato il Regolamento n. 12 "Ordinamento amministrativo della Giunta Regionale della Campania", pubblicato sul BURC 77 del 16/12/2011;
- b. con la deliberazione della Giunta Regionale n. 478/2012, come da ultimo modificata dalla DGR 619/2016, in attuazione di quanto previsto dal Regolamento regionale n. 12/2011, è stata approvata, tra l'altro, l'articolazione delle strutture ordinamentali sulla base delle competenze;
- c. che in virtù di tali modifiche ordinamentali le competenze della UOD "Regimi Regolatori Specifici e Riduzione Oneri Burocratici" della Direzione Generale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive sono confluite nella UOD 50.02.02 denominata "Attività artigianali, commerciali e distributive. Cooperative e relative attività di controllo. Tutela dei consumatori" della medesima Direzione Generale;

PRESO ATTO CHE il titolare di Posizione organizzativa ed il Dirigente della U.O.D. 50 02 02 hanno reso dichiarazione riguardante l'assenza di conflitto di interessi agli atti del fascicolo del procedimento;

VISTI

- ✓ la legge regionale 29 luglio 2008 n.8 e ss.mm.ii.;
- ✓ il R.D. 29/07/1927 n°1443;
- ✓ il R.D. 11/12/1933 n° 1775;
- ✓ il regolamento regionale n. 10/2010 di attuazione della legge regionale 8/2008, emanato con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 95 del 9 aprile 2010;
- ✓ la circolare n. 19 del Ministero della Sanità del 12/05/1993;
- ✓ gli artt. 6 e 7 del D.Lgs.8 ottobre 2011, n. 176;
- ✓ la deliberazione della Giunta Regionale n. 10 del 12/01/2016 con la quale è stato conferito l'incarico di Direttore Generale della D.G. Sviluppo Economico e Attività Produttive;
- ✓ il DPGR n. 177 del 10/05/2017 con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente della U.O.D. 50.02.02 "Attività artigianali, commerciali e distributive. Cooperative e relative attività di controllo. Tutela dei consumatori";

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Responsabile della Posizione Organizzativa "Attività relative ai procedimenti amministrativi inerenti alle acque minerali ed alle piccole utilizzazioni locali. Attività ed atti a supporto del Dirigente in materia di acque termali" e delle risultanze degli atti tutti richiamati nel presente provvedimento, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente della

U.O.D. 50.02.02 “Attività artigianali, commerciali e distributive. Cooperative e relative attività di controllo. Tutela dei consumatori” mediante la sottoscrizione del presente provvedimento

DECRETA

per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati e confermati

1. la società Ferrarelle S.P.A. con sede legale in Roma alla Via Porta Pinciana, n. 4, C.F.*04864160587* ,titolare della concessione per lo sfruttamento di acque minerali denominata “Sorgente Santagata” in comune di Rocchetta e Croce (CE), dell’estensione di ha 57 circa, è autorizzata alla utilizzazione (imbottigliamento e vendita) della miscela tra le acque provenienti dalle captazioni nell’ambito della citata concessione provenienti dal ricaptato pozzoP1con quelle dei pozzi P3, P4, P5, P12, P13 e P19;
2. la società è autorizzata alla utilizzazione (imbottigliamento e vendita) della miscela di acqua minerale denominata “Santagata” negli impianti, contenitori, volumi e i polimeri già autorizzati;
3. la mappa redatta su planimetria catastale, con riportate le captazioni e le condotte di adduzione allo stabilimento, è allegata al presente decreto e dello stesso costituisce parte integrante;
4. la società è tenuta, in qualità di concessionario:
 - 4.1 all’osservanza di tutti gli obblighi previsti dalla L.R. n° 8/2008 e ss.mm.ii., dal regolamento n° 10/2010;
 - 4.2 al rispetto di tutte le disposizione contenute nel D.Lgs. n° 176/2011 e del Decreto del Ministero della Salute del 10 febbraio 2015;
5. il presente provvedimento è rilasciato senza pregiudizio del diritto dei terzi;
6. costituiscono motivi di cessazione i casi previsti dall’art. 14 della L.R. n° 8 del 29/07/2008, nonché l’inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente decreto o di altre impartite dagli organi regionali competenti;
7. il presente decreto è inviato, per notifica nonché per conoscenza e competenza:
 - 7.1 alla società Ferrarelle SpA. previo assolvimento dell’imposta di bollo;
 - 7.2 al Comune di Rocchetta e Croce (CE);
 - 7.3 all’Assessore alle Attività Produttive, Sviluppo economico;
 - 7.4 alla Direzione Generale Sviluppo Economico e Attività Produttive 50-02;
 - 7.5 al Demanio regionale, essendo i giacimenti e le pertinenze minerarie parte del patrimonio indisponibile regionale;
 - 7.6 al B.U.R.C. per la pubblicazione ai sensi dell’articolo 18 del Regolamento Regionale 10/2010 ;
 - 7.7 alla Segreteria di Giunta;
 - 7.8 al Ministero della Salute Direzione Generale Prevenzione Sanitaria- Roma;
 - 7.9 alla ASL CE Dipartimento di Prevenzione – Servizio Igiene degli Alimenti e della nutrizione;
 - 7.10 all’ASL di Caserta - Servizio Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro ai fini dell’esercizio delle funzioni di polizia e vigilanza conferite con l’art.37, comma 9, della L.R. n. 8/2008 e ss.mm.ii. e per le autorizzazioni a rilasciarsi;

Sabrina Beneduce